REVISIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TRIBUTI SUGLI AFFARI, SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Art. 18

Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni

L'articolo 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente le sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Sanzioni). - 1. Chiunque omette di contrarre l'abbonamento all'autoradio ai sensi della presente legge e' soggetto, oltre al pagamento dell'importo dell'abbonamento dovuto, alla sanzione amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.".

Versione in vigore dal 1 aprile 1998, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi
Estremi	Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
Capo	V — Sanzioni in materia di tasse automobilistiche e abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 gennaio 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-473-1997/art-18-sanzioni-in-materia-di-abbonamenti-alle-radioaudizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it